

CODICE ETICO

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Approvato dal Consiglio Federale il 25 Ottobre 2021

I. PREMESSA

Art. 1 – Natura e scopo della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

1. Ai sensi dello Statuto, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (di seguito FSGC) è associazione di diritto privato riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), del quale è membro.
2. La FSGC è l'associazione delle Associazioni Sportive/Clubs che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio a San Marino e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
3. L'ordinamento della FSGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività federale.
4. La FSGC è l'unica Federazione Sportiva Nazionale Sammarinese riconosciuta dal CONS ed affiliata alla FIFA ed alla UEFA per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale ed internazionale, abilitata ad organizzare le attività sportive del giuoco del Calcio, del *Futsal* e del *Beach Soccer* nella Repubblica di San Marino ed a rappresentare l'attività calcistica sammarinese in campo internazionale.
5. Essa ha autonomia tecnica, amministrativa, organizzativa e gestionale – in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del CONS, del CIO, della FIFA e della UEFA.
6. La FSGC è neutrale in materia di politica e religione e rifiuta tutte le discriminazioni di etnia, sesso, lingua, religione, politica o di qualsiasi altra natura.
7. Gli Organi ed i Dirigenti della FSGC, nello svolgimento della propria attività sportiva, devono osservare gli Statuti, i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni della FIFA e della UEFA; inoltre, la FSGC applica le leggi del giuoco della FIFA e riconosce l'IFAB quale unico organismo abilitato a promulgarle e modificarle.
8. La FSGC ha lo scopo di promuovere, sviluppare, regolamentare, disciplinare ed organizzare il giuoco del calcio in tutte le sue forme nella Repubblica di San Marino, osservando, e facendo osservare a tutte le Associazioni Sportive/Clubs ad essa affiliati ed a tutte le persone tesserate, la propria normativa interna e gli Statuti, i Regolamenti, le Direttive e le Deliberazioni del CIO, del CONS, della FIFA e della UEFA, oltre ai Codici Etici.
9. La FSGC aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza oltre che prevenire il rischio di comportamenti non etici. In particolare, la convinzione di agire a vantaggio della Federazione non giustifica assolutamente l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.
10. Nel perseguimento dei propri scopi la FSGC utilizza e gestisce gli impianti sportivi presenti sul territorio della Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dalla normativa statale sammarinese e previo accordo con il CONS e/o con gli Enti/Uffici Pubblici appositamente delegati.

Art. 2 – Contenuto ed obiettivi del Codice etico.

1. Il Codice etico individua i valori che costituiscono l'etica federale e fornisce i principi e le regole generali alle quali la Federazione si vuole attenere nel normale svolgimento della propria attività. Rappresenta l'enunciazione dell'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Federazione rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento dei propri scopi istituzionali e fissa gli *standard* di riferimento e le norme di condotta che devono avvalorare i processi decisionali ed orientare i comportamenti della Federazione stessa.
2. Il Codice etico reca una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano presso la FSGC nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione

ricoperta nell'organizzazione federale: ciascun Dirigente Federale, dipendente, collaboratore, nonché gli appartenenti ai Clubs, limitatamente allo svolgimento di attività sportiva in competizioni internazionali sono tenuti, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte anche in rappresentanza della Federazione presso terzi, al rispetto delle norme contenute nel presente Codice.

3. Il Codice etico ha l'obiettivo di indirizzare tutte le attività della Federazione e di coloro che operano presso la stessa verso criteri e valori di rispetto della legge, lealtà, imparzialità, riservatezza, trasparenza, correttezza professionale ed efficienza economica in ogni rapporto, sia interno che esterno, al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze dei portatori di interesse ed al consolidamento di una positiva reputazione.

4. Lo spirito del presente Codice deve guidare l'interpretazione di tutte le norme che regolamentano l'azione della Federazione.

5. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Federazione può giustificare una condotta non conforme ai principi enunciati nel presente documento.

Art. 3 - Comportamenti non etici.

1. Nella conduzione delle attività i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la Federazione ed i propri Dirigenti Federali, dipendenti, i collaboratori, le imprese associate, i fornitori e la collettività in generale – ossia i suoi portatori di interesse.

2. Non sono etici, e favoriscono dunque l'assunzione di atteggiamenti prevenuti ed ostili nei confronti della Federazione, i comportamenti di chiunque, singolo od organizzazione, in rapporto di dipendenza o in rapporto di collaborazione esterna con le stesse, che cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per la Federazione.

3. I comportamenti non etici sono tali sia nella misura in cui violano normative di legge, sia in quanto contrari a regolamenti e procedure interne della Federazione.

Art. 4 – Ambito di applicazione del Codice etico.

1. Il Codice etico si applica ai Dirigenti Federali ed a tutti i dipendenti, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo, o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio ed alle persone autorizzate a frequentare gli uffici per effettuare studi e ricerche. L'ambito di applicazione del presente Codice si estende anche agli appartenenti ai Clubs, limitatamente allo svolgimento di attività sportiva in competizioni internazionali.

2. Il Codice si applica, altresì, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Federazione ed a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

3. La FSGC si impegna allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del presente Codice, alla valutazione dei fatti in conformità a quanto previsto dal presente Codice.

II. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI CONDOTTA

Art. 5 - Regole di comportamento.

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente Regolamento devono essere a conoscenza delle normative che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenziali comportamenti e nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di:

- a) lealtà,
- b) equità ed imparzialità,
- c) legalità ed onestà,

evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità, mantenendo rapporti improntati a:

- a) leale collaborazione,
- b) correttezza e trasparenza,
- c) riservatezza,
- d) tutela della persona.

2. Non si deve omettere o posticipare un atto federale per interessi personali.
3. Informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per rapporti professionali o per ragioni di Ufficio non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Segretario Generale della FSGC o dell'Organo federale del quale si è componente.
4. Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Art. 6 – Principio di lealtà.

1. I destinatari del presente Codice etico si impegnano a comportarsi, sia nei rapporti agonistici che in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando sempre i principi di amicizia, rispetto e tutela reciproca.
2. Si impegnano, altresì, a perseguire i risultati nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche solo potenzialmente, alterare la normalità e la verità dei risultati di ogni attività compiuta o compito espletato.
3. Si impegnano a rifiutare ed a segnalare immediatamente ogni possibile contatto-colloquio-informativa tesa all'alterazione di tutte le attività della FSGC.
4. La FSGC, nel pieno rispetto delle competenze degli altri Organi di governo e di giustizia sportiva ed amministrativa, promuove presso le associazioni e/o istituzioni iniziative finalizzate al corretto e leale svolgimento delle proprie competizioni. Tali iniziative sono rivolte alla prevenzione di frodi sportive.
5. La FSGC considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice. I destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possano ledere l'immagine della FSGC adoperandosi per il rispetto della stessa.

Art. 7 – Principio di equità ed imparzialità.

1. Tutti gli operatori aderenti alla FSGC devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la FSGC.
2. Devono astenersi dall'effettuare pressioni indebite e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa all'interno della FSGC, devono informare il Segretario Generale della FSGC o l'Organo federale del quale sono componenti, i quali, se ve ne sono gli estremi, procedono alla correlata segnalazione alla Procura Federale per quanto di competenza.
3. Nei rapporti con i terzi, nei contatti con la collettività e la Pubblica Amministrazione, nelle comunicazioni agli associati, nella gestione del personale e nell'organizzazione del lavoro, nella selezione e gestione dei fornitori, la Federazione evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e religiose dei suoi interlocutori.
4. La Federazione si impegna ad operare in modo equo ed imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale degli interlocutori.

Art. 8 – Principio di legalità ed onestà.

1. Nell'ambito della loro attività, anche professionale, i Dirigenti Federali, i dipendenti ed i collaboratori della Federazione sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa statale vigente, il presente Codice etico, i regolamenti federali e le disposizioni interne della Federazione.
2. I comportamenti posti in essere devono essere ispirati alla massima correttezza dal punto di vista gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei riscontri contabili.
3. La Federazione è costantemente impegnata a rispettare tutte le prescrizioni normative ed a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscano l'applicazione ed il controllo.

Art. 9 – Leale collaborazione.

1. I destinatari del Codice etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, ed in particolare nei confronti della FSGC,

l'applicazione effettiva ed efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport, ed al calcio in particolare.

2. Essi si impegnano, altresì, ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve, salvo le legittime procedure di ricorso di cui ai regolamenti Federali, delle decisioni assunte nei loro confronti dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 10 - Correttezza e trasparenza.

1. In ogni tipo di rapporto, sportivo, amministrativo, nonché nei rapporti con i terzi, siano essi anche Istituzioni pubbliche o pubblici funzionari, i destinatari del presente Codice debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione.

2. Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i soggetti sottoposti all'osservanza del presente Codice verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o Istituzioni pubbliche, ovvero ad altre componenti del sistema Federale.

3. Nell'ambito dei rapporti con gli Organi di vigilanza sportivi e statuali, o di indagini, la FSGC e le Associazioni affiliate supportano a livello organizzativo e documentale la loro attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive.

4. I destinatari, in relazione alle proprie mansioni e compiti, devono:

a) osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;

b) selezionare collaboratori di adeguata qualificazione professionale e reputazione;

c) applicare le condizioni contrattualmente previste, in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;

d) richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice;

e) segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del Codice etico.

5. Per l'attività della FSGC è consentito solo al Consiglio Federale rilasciare affermazioni o comunicati, ed esclusivamente a mezzo dei canali istituzionali e degli Uffici preposti a tale compito. Pertanto, è espressamente fatto obbligo a tutti coloro che non fanno parte del Consiglio Federale di astenersi da qualsivoglia iniziativa atta a diffondere notizie, con qualunque mezzo, relative a tutte le attività della FSGC, salvo autorizzazione espressa da parte del Consiglio Federale.

6. È in ogni caso vietato, a tutti i destinatari del Codice, rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell'immagine della FSGC, delle affiliate, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione della FSGC.

7. La FSGC è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa, nonché frodi a danno della stessa FSGC o di soggetti terzi.

8. Le evidenze contabili devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili. Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire:

a) l'agevole registrazione contabile;

b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

c) l'accurata ricostruzione dell'operazione.

9. Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a prestare la propria piena collaborazione a tale scopo.

Art. 11 - Riservatezza.

1. Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto della FSGC devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative, anche se tali informazioni non sono specificatamente classificate come riservate e non riguardano in modo specifico la Federazione ma fornitori, mercati ed organismi pubblici, collegati con le attività della stessa.

2. Le informazioni dovranno essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti sino a quando

non diverranno di dominio pubblico.

3. La circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un effettivo interesse a conoscerle ed ad utilizzarle, i quali si astengono dal parlarne senza motivo o in luoghi non appropriati, anche per evitare di incorrere in rivelazioni involontarie. La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede l'autorizzazione del responsabile, nel rispetto delle procedure interne.

4. Non è consentito l'accesso a terzi ad atti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dal legislatore ed in conformità alle prescrizioni interne.

5. L'inadempienza all'obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento se implica la divulgazione o se offre l'opportunità di divulgazione di informazioni riservate relative alle decisioni ed alle attività della Federazione.

Art. 12 - Tutela della persona.

1. I soggetti destinatari del presente Codice etico si impegnano, nello svolgimento di tutte le loro attività e compiti, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

2. La FSGC promuove condizioni ed ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e che favoriscano creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in *team* ed assunzione di responsabilità.

3. In FSGC lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità e la Federazione si impegna a mettere a disposizione di dipendenti e collaboratori adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale.

4. Sono richiamati, in quanto applicabili nell'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo ed alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 - Rapporti con i media e la stampa.

1. La Federazione, riconoscendo ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno siano chiare, veritiere, corrette, non ambigue e conformi alle proprie politiche e strategie.

2. Si impegna ad informare costantemente tutti i portatori di interesse, direttamente o indirettamente, sulla propria attività e sui possibili effetti per la collettività.

3. Per la delicatezza del compito, l'attività di comunicazione è riservata agli Organi ed agli Uffici preposti interni alla Federazione. Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della FSGC, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del responsabile dell'Ufficio di appartenenza o dell'Organo federale di appartenenza.

4. Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della FSGC.

Art. 14- Attività collaterali e regali/benefici.

1. Non è consentito svolgere attività che possano ledere l'immagine della FSGC o che contrastino con i doveri di Ufficio o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla Federazione.

2. Le strutture ed i beni della FSGC devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate ed utilizzati per giusti fini da personale debitamente autorizzato.

3. I Dirigenti federali, i dipendenti ed i collaboratori hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio ed ogni altra proprietà, materiale o immateriale, della Federazione da utilizzi non autorizzati, danni o perdite derivanti da imperizia, negligenza o dolo.

4. Non è consentito accettare doni, beni ed altre utilità in relazione a rapporti esterni, anche di natura privata, connessi al proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso la FSGC, con eccezione dei regali di modico valore. Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità eccedenti un modico valore o si ricevano pressioni illegittime, è necessario darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

5. Non si devono offrire, in alcun modo o forma, doni, beni ed altre utilità, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali si intrattengono rapporti connessi all'espletamento delle funzioni assegnate.

Art. 15 - Conflitto di interessi.

1. E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, ovvero situazioni in cui sono coinvolti interessi personali diretti che possano porsi in contrasto con l'imparziale ed indipendente attività federale. Ove si verificano dette condizioni, è fatto obbligo ai destinatari del presente Codice di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto interessato o chi venga a conoscenza di una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, deve informare tempestivamente il Segretario Generale della FSGC o l'Organo federale del quale è componente, al fine di procedere all'astensione o comunque per far assumere al soggetto competente ogni più opportuna iniziativa.

III. MECCANISMI DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 16 – Attuazione del Codice etico, obbligo di segnalazione e controllo.

1. La Federazione provvede alla diffusione del presente Codice, al suo periodico aggiornamento con riguardo alle esigenze che si manifestano al variare del contesto e dell'ambiente di riferimento (es. struttura organizzativa, settore, attività, riferimenti normativi), alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, all'interpretazione ed al chiarimento dei principi e delle disposizioni in esso contenute, nonché alla verifica dell'effettiva osservanza dello stesso.
2. I Dirigenti federali, i dipendenti, i collaboratori, le imprese associate, i fornitori e coloro che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale – ossia tutti i portatori di interesse – devono segnalare, verbalmente o per iscritto, eventuali inosservanze ed ogni violazione del presente Codice.
3. Le segnalazioni rappresentano un obbligo ed un dovere per i soggetti di cui al comma precedente.
4. L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve, inoltre, essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti nonché per i collaboratori della Federazione con riferimento al rapporto contrattuale in essere.
5. Con riferimento alle notizie di possibile violazione delle norme contenute nel presente Codice, ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente, dovrà rivolgersi al responsabile dell'Organo federale di appartenenza o del settore organizzativo del quale è componente e, qualora ciò non fosse possibile, al Segretario Generale o al Presidente della FSGC oppure, nel caso di segnalazioni relative a Dirigenti federali, alla Procura Federale.
6. Nel caso in cui il Segretario Generale o un componente del Consiglio Federale siano direttamente interessati alla segnalazione relativa a possibili violazioni del presente Codice, ne riferiscono senza indugio al Presidente.
7. L'Organo che acquisisce la notizia ha il compito di verificarne preliminarmente la consistenza ed ha, all'uopo, facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati. Nel caso in cui la verifica preliminare determini un giudizio di rilevanza della notizia, sottopone la fattispecie ai soggetti ed agli Organi competenti per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi disciplinari previsti contrattualmente e, nei casi più gravi, di risoluzione contrattuale.
8. La Federazione tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantengono riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge. La FSGC garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire disagi e discriminazioni di qualunque tipo per aver segnalato le violazioni del Codice etico, ed a seguito della segnalazione le stesse faranno tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

Art. 17 - Sistema sanzionatorio.

1. L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice è parte integrante delle obbligazioni previste per Dirigenti federali, dipendenti, collaboratori e fornitori della FSGC e la loro violazione, compromettendo il rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, sarà pertanto perseguita dalla Federazione con tempestività attraverso provvedimenti disciplinari adeguati.
2. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Federazione e può comportare azioni disciplinari, oltre che di risarcimento del danno nelle competenti sedi giudiziarie ordinarie e comunque nel rispetto, per i lavoratori dipendenti, della normativa statale ai medesimi applicabile.
3. L'accertamento da parte degli Organi federali competenti della violazione delle norme di comportamento previste dal presente Codice comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa

federale e dalla legge applicabile al contratto in essere tra il soggetto ritenuto responsabile della violazione e la Federazione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, anche in ipotesi di immagine, il cui accertamento competerà alle competenti Autorità giudiziarie ordinarie.